

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### 59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1989

---

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Provvedimenti per il potenziamento delle  
Intendenze di finanza per provvedere ai  
servizi contabili di cui all'articolo 13 del  
decreto del Presidente della Repubblica 30  
giugno 1955, n. 1544» (1608), d'iniziativa  
del senatore Santalco

##### **(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4
BRINA (PCI) .....	3, 4
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze .....	3
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione .	2
SANTALCO (DC) .....	4

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544» (1608), d'iniziativa del senatore Santalco**  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544», d'iniziativa del senatore Santalco.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato nelle sedute del 10 maggio e del 28 settembre scorsi, in sede referente, dalla nostra Commissione che, successivamente, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

La proposta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Comunico che il previsto parere della 5<sup>a</sup> Commissione è pervenuto favorevole con osservazioni.

Prego ora il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Intervengo rapidamente per richiamare all'attenzione dei colleghi il contenuto del provvedimento al nostro esame.

Per consentire alle Intendenze di finanza di espletare funzioni di controllo svolte in passato dal Ministero del tesoro, occorre aumentare la dotazione organica, che è stata prevista nella misura di 970 unità così suddivise:

- a) 180 funzionari amministrativo-contabili;
- b) 640 ragionieri;
- c) 150 operatori amministrativo-contabili.

Per reperire questo personale si intende avvalersi dell'istituto della mobilità. Per i posti di funzionario amministrativo-contabile e di ragionieri non coperti entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il processo di mobilità, cioè con il trasferimento da altri settori dell'amministrazione pubblica, il Ministero potrà, in deroga all'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, bandire concorsi speciali per assumere 133 funzionari amministrativo-contabili e 620 ragionieri, di cui però 220 ragionieri da assumere in servizio non prima del 1991.

L'onere finanziario, che è stato previsto in 2 miliardi e 332 milioni per il 1989, in 13 miliardi e 990 milioni per il 1990 e in 19 miliardi e 490 milioni per il 1991, va imputato al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando l'accantonamento finalizzato alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è favorevole, però a due condizioni che io ho trasformato in emendamenti. La prima osservazione, che propongo come emendamento, riguarda il comma 2, lettera *a*) dell'articolo 1, laddove prevede 133 funzionari amministrativo-contabili, che dovrebbero essere portati a 100.

La seconda osservazione, pure essa trasformata in emendamento, è una conseguenza, cioè che il comma 3 dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 2.000 milioni, in lire 13.000 milioni ed in lire 18.500 milioni, rispettivamente, per gli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990» (anzichè 1989, come era previsto), «all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei servizi contabili presso le Intendenze di finanza"» (quindi non più utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»).

Condivido ovviamente le osservazioni della 5<sup>a</sup> Commissione, avendole fatte mie con emendamenti, e pertanto confermo il parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al relatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Ne abbiamo già discusso in altra occasione: sono d'accordo su questo provvedimento perchè riguarda una correzione di una carenza che era presente nella legge di riordino della Ragioneria generale dello Stato approvata nel 1985 (io me ne ero occupato alla Camera). Avevamo previsto il passaggio delle funzioni di controllo espletate dal Ministero del tesoro alla contabilità delle Finanze; questo doppio controllo non aveva senso: essendo i due Ministeri appartenenti allo Stato era opportuno che questo controllo venisse eseguito direttamente dal Ministero delle finanze con il proprio personale.

La legge di riordino, come ho detto precedentemente, prevedeva questa semplificazione, però non aveva provveduto al potenziamento dell'organico e con questa «leggina» correggiamo quell'errore, quindi, ripeto, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTALCO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti proposti dal senatore Leonardi.

BRINA. Anch'io e il collega Garofalo aggiungiamo la nostra firma agli emendamenti del senatore Leonardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È istituito presso ciascuna Intendenza di finanza, alle dirette dipendenze dell'Intendente e sotto la direzione di un funzionario amministrativo-contabile, l'ufficio di ragioneria per l'espletamento dei servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. A tal fine la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1988, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:

- a) 180 unità del profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile;
- b) 640 unità del profilo professionale di ragioniere;
- c) 150 unità del profilo professionale di operatore amministrativo-contabile.

2. Per i posti di funzionario amministrativo-contabile e di ragioniere non coperti entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il processo di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, il Ministro delle finanze può indire, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e ad ogni altra disposizione di legge, concorsi speciali sulla base della normativa recata rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397, limitatamente a:

- a) 133 funzionari amministrativo-contabili;
- b) 620 ragionieri, dei quali 220 da assumere in servizio non prima dell'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 2.332 milioni, in lire 13.990 milioni ed in lire 19.490 milioni rispettivamente per gli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da parte dei senatori Leonardi, Santalco, Brina e Garofalo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è volto a sostituire, al comma 2, lettera *a*), la parola: «133» con l'altra: «100».

Il secondo emendamento tende a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 2.000 milioni, in lire 13.000 milioni ed in lire 18.500 milioni, rispettivamente, per gli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza"».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Leonardi, Santalco, Brina e Garofalo al comma 2 lettera *a*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero comma 3 presentato dai senatori Leonardi, Santalco, Brina e Garofalo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI